

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE

AGGIORNAMENTO 2024

DELLA REVISIONE 2022

Include tutte modifiche legislative
apportate al DLgs 231/2001
dal 1 aprile 2022 al 30 giugno 2024

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE

AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 3,
DEL DLGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 E S.M.I.

AGGIORNAMENTO 2024 DELLA REVISIONE 2022

*Include tutte modifiche legislative
apportate al DLgs 231/2001
dal 1 aprile 2022 al 30 giugno 2024*

NOTA: Le prescrizioni integrative al Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzione ANCE, rev. 2022, contenute nel presente aggiornamento non sono state sottoposte alla valutazione del Ministero della Giustizia, ma in ogni caso costituiscono un documento di riferimento per la predisposizione o l'adeguamento del Modello di Organizzazione e Gestione - MOG della singola impresa associata.

SOMMARIO

A.	PREMESSA	2
B.	MODIFICHE LEGISLATIVE AL DLGS 231/2001	3
B.1	Dlgs n. 19 del 2 marzo 2023 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.....	3
B.2	Dlgs n. 24 del 24 aprile 2023 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.....	6
B.3	Legge 14 luglio 2023, n. 93 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.....	17
B.4	Legge 9 ottobre 2023, n. 137 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.....	20
B.5	Legge n. 206/2023 - Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy 26	
B.6	Legge n. 6/2024 - Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale.....	27
B.7	Decreto Legge 19/2024 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).....	29
B.8	DLgs 19 marzo 2024, n. 31 - Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.....	31
C.	PROGETTO SQUADRA 231: AGGIORNAMENTI.....	33
C.1	SQuadra 231	33
C.2	SQuadra 231 e l'OdV	34
C.3	SQuadra - Segnalazioni	35

A. PREMESSA

Nel **2003** ANCE ha predisposto e sottoposto al Ministero della Giustizia la prima edizione del Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DLgs 8 giugno 2001, n. 231.

La continua evoluzione della legislazione di riferimento, con l'aumento del numero e della tipologia dei reati presupposto, e della giurisprudenza in tema di responsabilità amministrativa ha reso necessari successivi interventi sul Codice di Comportamento ANCE.

Revisioni del Codice ci sono state nel 2008, nel 2013 e nel 2022.

La **revisione 2022** è divenuta efficace il 1° aprile 2022 sulla base della comunicazione del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni del 4 aprile 2022.

Attualmente si è ritenuto che il quadro di riferimento complessivo della revisione generale effettuata nel 2022 conservasse ancora piena validità e che ci si potesse limitare ad analizzare le modifiche legislative apportate al DLgs 231/2001 dopo tale data, per valutare il rischio specifico correlato ai nuovi reati presupposto e per proporre nuovi protocolli di prevenzione ed informazione quando necessario.

Si è quindi predisposto il presente **aggiornamento 2024**¹, da utilizzare insieme alla revisione 2022 del Codice di Comportamento a suo tempo valutata idonea ed adeguata dal Ministero della Giustizia, e si è parallelamente provveduto ad integrare anche il software SQuadra 231, che pertanto risulta pienamente allineato anche ai contenuti del nuovo aggiornamento.

¹ La revisione 2022 del Codice di Comportamento è stata affidata dall'ANCE, attraverso la società Il Tiglio, agli stessi professionisti che avevano curato sia la revisione 2013 che i successivi aggiornamenti della stessa (Ing. Dino Bogazzi, ing. Giuliano Marullo, dott. Alberto Rivieri e avv. prof. Massimo Ceresa Gastaldo con il suo studio). La revisione finale del lavoro è stata effettuata dai competenti Uffici ANCE. Il software SQuadra 231, applicativo del Codice di Comportamento, è stato aggiornato dalla società Il Tiglio, sotto la direzione dell'Ing. Giuliano Marullo. Anche il presente aggiornamento 2024 è stato predisposto, su incarico Ance, dalla società Il Tiglio.

B. MODIFICHE LEGISLATIVE AL DLGS 231/2001

B.1 Dlgs n. 19 del 2 marzo 2023 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

B.1.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

DLgs 19/2023 Art. 3 Art. 55 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'linea, dopo le parole «dal codice civile», sono inserite le seguenti: «o da altre leggi speciali»;
- b) alla lettera s-bis), il segno di interpunzione «.» è sostituito con il seguente: «;»;
- c) dopo la lettera s-bis) è inserita la seguente: «s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.».

B.1.2 IL NUOVO REATO PRESUPPOSTO

DLgs 19/2023 Art 54 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

1. Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Per una migliore comprensione del delitto di cui all'articolo 54 del DLgs 129/2023 si riporta, di seguito, anche il testo dell'art. 29 del medesimo decreto relativo al Certificato preliminare.

DLgs 19/2023 Art 29 - Certificato preliminare

Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

2. Alla richiesta sono allegati:

- a) il progetto di fusione transfrontaliera;
- b) la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto;
- c) le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti, salvo che i soci vi abbiano rinunciato nei casi consentiti dalla legge, e, se pervenuto, il parere dei rappresentanti dei lavoratori;
- d) le osservazioni di soci, lavoratori e creditori, se pervenute;
- e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dalle società partecipanti alla fusione, attestante che, nei casi previsti dalla legge, la procedura di negoziazione è iniziata;
- f) quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, le certificazioni relative ai debiti previsti dall'articolo 30, in quanto applicabile, rilasciate non oltre novanta giorni prima della richiesta, e il consenso della società ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e

del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3;

g) la dichiarazione che le informazioni inserite nel progetto ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e quelle risultanti dalle certificazioni previste dalla lettera f) non hanno subito modifiche o il relativo aggiornamento alla data di presentazione della richiesta;

h) la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni di cui alla lettera f);

i) le informazioni rilevanti, ai fini della fusione, che riguardano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

3. Ai fini del rilascio del certificato preliminare, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, il notaio verifica:

a) l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera;

b) il decorso del termine per l'opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del termine, oppure, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile;

c) se pertinente, che il progetto di fusione contenga le informazioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera e), e che sia stata resa la dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo;

d) quando l'assemblea ha subordinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate;

e) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 30, ove applicabile;

f) l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente;

g) che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana.

4. Il certificato preliminare è rilasciato dal notaio senza indugio e salve ragioni di eccezionale complessità, specificamente motivate, non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

5. Se il notaio ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, comunica senza indugio agli amministratori della società richiedente i motivi ostativi al rilascio del certificato e assegna alla società un termine per sanare tali mancanze, se ritiene che le stesse possano essere sanate. In ogni caso, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, la società può presentare per iscritto le proprie osservazioni. Se non è possibile sanare tali mancanze o la società non provvede nel termine concesso, o in quello eventualmente prorogato per gravi motivi, o rinuncia ad avvalersi del termine, il notaio comunica agli amministratori della società il rifiuto di rilascio del certificato preliminare, indicandone i motivi anche rispetto alle osservazioni ricevute.

6. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del rifiuto di cui al comma 5 o alla decorrenza del termine di cui al comma 4 senza che il notaio abbia rilasciato il certificato preliminare, gli amministratori possono domandare il rilascio del certificato mediante ricorso, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, al tribunale del luogo ove la società partecipante ha sede. Per le società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, è competente la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.

7. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, rilascia con decreto il certificato preliminare. Se ritiene non adempite le formalità previste dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, il tribunale procede ai sensi del comma 5, primo periodo.

8. Il certificato preliminare rilasciato ai sensi del comma 4 o del comma 7 è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura dell'organo amministrativo della società, e reso disponibile tramite il BRIS. Fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, l'autorità competente di cui all'articolo 33, comma 4, acquisisce senza oneri dal registro delle imprese, tramite il BRIS, il certificato preliminare.

9. Il rifiuto del rilascio del certificato preliminare ai sensi del comma 5 e il dispositivo del provvedimento di rigetto del ricorso proposto ai sensi del comma 6 sono iscritti senza indugio a cura dell'organo amministrativo della società nel registro delle imprese.

B.1.3 ANALISI DEI RISCHI

Il nuovo reato presupposto riguarda una fattispecie molto specifica - rilascio del Certificato preliminare attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera – che rappresenta un rischio non applicabile alle imprese di costruzioni standard.

B.1.4 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI

Nessun protocollo di prevenzione specifico appare necessario.

B.2 Dlgs n. 24 del 24 aprile 2023 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

B.2.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

DLgs 24/2023 Art. 23 – Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) (...)

b) l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

DLgs 24/2023 Art. 24 – Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n.165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n.179 del 2017.

2. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2001, nella formulazione vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. (...)

5. All'articolo 6, del decreto legislativo n. 231 del 2001, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE)2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).».

Per una migliore comprensione si riporta, di seguito, il testo dell'articolo 6 del DLgs 231/2001, con riferimento ai commi che hanno subito revisione ai sensi del comma 5 dell'art.24 del DLgs 24/2023.

Testo superato	Testo vigente
<p>2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:</p> <p>a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;</p>	<p>2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e). (**)</p> <p>(**) Il DLgs 10 marzo 2023, n. 24, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a</p>

<p>b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;</p> <p>c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;</p> <p>d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.</p>	<p>decorrere dal 15 luglio 2023".</p>
<p>2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo</p>	<p>2-ter. (comma abrogato dal DLgs 10 marzo 2023, n. 24).</p>
<p>2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa».</p>	<p>2-quater. (comma abrogato dal DLgs 10 marzo 2023, n. 24).</p>

B.2.2 LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DAL DLGS 24/2023

Si segnala, anzitutto, che il DLgs 24/2023 non è intervenuto sui reati presupposto, ma sui requisiti che deve possedere il Modello di Organizzazione e Gestione – MOG per essere considerato idoneo ed esimente dalla responsabilità amministrativa.

Ne consegue che la misura di adeguamento del Modello deve essere effettuata sulla Parte Generale del MOG e su quella speciale, unicamente con riferimento al protocollo inerente il sistema disciplinare, come meglio riportato al punto B.2.3.

Il DLgs 24/23 amplia notevolmente gli obblighi e le responsabilità per le imprese relativamente alla gestione delle segnalazioni.

Il Decreto prevede, infatti, che i soggetti che possono effettuare segnalazioni siano, oltre agli apicali ed i sottoposti, anche professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, ex dipendenti o potenziali futuri dipendenti, azionisti e fornitori.

Potranno essere segnalate sia violazioni commesse o in atto, sia violazioni future (previste su elementi concreti) e tentativi di occultamento di violazioni passate.

Le tutele sono estese oltre che per il segnalante anche per l'eventuale facilitatore, persone con legame affettivo o parentela, colleghi ed enti di proprietà del denunciante.

La riservatezza deve essere garantita, oltre che per l'identità del segnalante, anche per il facilitatore, il segnalato, eventuali altri soggetti coinvolti. Deve essere garantita la riservatezza anche del contenuto della segnalazione e la documentazione di corredo.

Nel DLgs. 24/23 è indicata un'ampia tipologia di possibili azioni che possono essere ricomprese fra le ritorsioni ed in particolare:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

A fronte dell'ampia casistica di azioni ritenute ritorsive la persona deve solo dimostrare di aver effettuato una segnalazione e di aver subito un danno. **Salvo prova contraria, il danno si presume derivato dalla segnalazione.**

Canali esterni e divulgazione

Chi desidera segnalare deve utilizzare i canali interni ma, per aziende con più di 50 dipendenti, può ricorrere ai canali istituiti presso ANAC se, al momento della sua presentazione:

- il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

È possibile anche effettuare una divulgazione pubblica beneficiando della protezione prevista dal DLgs. 24/23 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Il possibile ricorso a canali esterni espone l'azienda a gravi rischi anche solo di immagine è quindi opportuno che le aziende si dotino di adeguati canali interni e gestiscano correttamente le segnalazioni pervenute fornendo adeguato riscontro.

Canali interni

I canali interni devono garantire che le segnalazioni possano essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Relativamente al trattamento dei dati personali, ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del DLgs. 24/23) i titolari "definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018".

Inversione dell'onere della prova

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del DLgs 24/23 nei confronti delle persone, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. **L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.**

Per prevenire l'utilizzo strumentale dei canali è opportuno che, per quanto possibile, tutti i canali permettano la gestione all'interno dell'azienda della segnalazione senza conoscere il nominativo del segnalante.

Anche se per le aziende "standard", alle quali si rivolge il Codice di Comportamento, le disposizioni del Decreto entreranno in vigore dal dicembre 2023 è importante notare che le indicazioni relative al corretto trattamento dei dati contenute nel decreto hanno valenza generale ed hanno già portato a provvedimenti sanzionatori da parte del Garante.

In particolare, come precisato anche dalle Linee Guida ANAC, "La posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza" è quindi opportuno che ogni azienda riveda gli attuali canali in questa ottica.

B.2.3 MODIFICHE DA APPORTARE AL CODICE DI COMPORTAMENTO ANCE, REV. 2022

Il capitolo relativo al Whistleblowing (vedi pag. 185-186 del Codice di Comportamento ANCE, rev. 2022) è sostituito con il seguente².

B. Disposizioni generali

8. Whistleblowing

- 8.1 La «persona segnalante (whistleblower) è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Il whistleblowing è l'attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni.
- 8.2 Il Decreto 24/2023 ha modificato l'art. 6 del DLgs 231/2001, fornendo precise indicazioni sulla tutela del whistleblower che è uno dei requisiti fondamentali che deve possedere il Modello di Organizzazione e Gestione per essere considerato esimente di responsabilità dell'ente.
- 8.3 L'Impresa ha predisposto una Procedura per la gestione delle segnalazioni al cui interno sono indicati:
- i soggetti legittimati a presentare le segnalazioni [Persone che possono segnalare];
 - i soggetti che godono delle misure di protezione previste dal Decreto [Protezioni];
 - l'ambito oggettivo delle segnalazioni ammesse e di quelle estranee all'ambito applicativo della disciplina whistleblowing, con le differenti conseguenze in termini di procedura di gestione e misure di tutela garantite [Condizioni per la protezione del segnalante e Canali per le segnalazioni];
 - i presupposti per procedere alla segnalazione interna e le relative condizioni di ammissibilità [Analisi delle comunicazioni];
 - il ruolo e i compiti dei soggetti diversi dal gestore della segnalazione, cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione [Gestione delle segnalazioni];
 - la procedura che il soggetto gestore deve seguire per la gestione delle segnalazioni interne, con indicazione delle varie fasi dell'istruttoria e delle tempistiche di riferimento, in linea con quanto previsto dal Decreto [Iter per la gestione delle segnalazioni];
 - la politica adottata per le ipotesi di segnalazioni anonime o inammissibili [Politica aziendale per le segnalazioni];
 - le modalità e i termini di conservazione dei dati appropriati e proporzionati ai fini della procedura di whistleblowing [Anonimizzazione];

² Le modifiche apportate al capitolo tengono anche conto delle indicazioni fornite dalla norma UNI ISO 37002:2021 Sistemi di gestione per il whistleblowing - Linee guida. La norma internazionale, il cui utilizzo varia in base alle dimensioni, alla natura, alla complessità e alla giurisdizione delle attività dell'Ente, individua linee guida per stabilire, attuare e mantenere un efficace sistema di gestione per il whistleblowing basato sui principi di fiducia, imparzialità e protezione.

- i presupposti per ricorrere alla segnalazione esterna e alla divulgazione pubblica [Canali per le segnalazioni];
 - le modalità attraverso cui verranno comunicate ai soggetti potenzialmente interessati le informazioni sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno [Informazioni sui canali di comunicazione].
- 8.4 Sono state predisposte le istruzioni per il segnalante all'interno delle quali sono indicate le modalità concrete scelte dall'impresa per l'utilizzo del canale di segnalazione interno.
- 8.5 Il trattamento dei dati personali connesso alla gestione delle segnalazioni viene effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 ed in particolare:
- I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono "oscurati" (equivalente a cancellazione logica) e non utilizzati per le successive attività di istruttoria che avvengono solo sui dati "minimizzati". Gli originali verranno conservati fino all'accettazione da parte del segnalante della "minimizzazione" e quindi immediatamente cancellati.
 - I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 - I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dall'azienda, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
 - È stato aggiornato il registro dei trattamenti;
 - L'Impresa ha definito la propria Procedura per la gestione delle Segnalazioni ed ha individuato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con i fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.
 - Nella Procedura è indicato che, pur se l'Impresa si è data una organizzazione che esclude la conoscenza dei dati identificativi del segnalante, bisogna che il segnalante tenga conto che potrebbe essere inavvertitamente identificato per una serie di caratteristiche inserite nella segnalazione (genere, descrizione del lavoro, circostanze specifiche, ecc.) per cui è opportuno che il segnalante eviti di inserire riferimenti alla propria identità o riferimenti a terzi o specifiche circostanze non indispensabili nella segnalazione, negli eventuali documenti allegati e nelle interlocuzioni successive.
- Tutti gli autorizzati al trattamento delle segnalazioni sono impegnati alla riservatezza qualora l'identità del segnalante venga inavvertitamente

individuata nello svolgimento delle indagini, dall'analisi dei risultati o degli indicatori per la valutazione delle segnalazioni.

- Il Codice Etico (la cui violazione dà luogo a sanzioni disciplinari) proibisce di attuare un qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- 8.6 Il trattamento delle segnalazioni prevede la valutazione dell'ammissibilità della segnalazione, l'interlocuzione con il segnalante, l'analisi della fondatezza della segnalazione, la chiusura e la valutazione dell'adeguatezza del Modello aziendale e delle attività di vigilanza rispetto all'oggetto della segnalazione³.
- 8.7 L'organo dirigente deve garantire che il sito web dell'azienda dia evidenza dell'esistenza dei canali di comunicazione predisposti, renda disponibile una modulistica base per le segnalazioni e fornisca l'informativa relativa al trattamento dei dati personali del segnalante.
- 8.7 La gestione delle segnalazioni è stata affidata a XXX⁴
- 8.8 Il gestore delle segnalazioni dovrà fornire, ove possibile, l'avviso di ricevimento al segnalante e, quindi valutarne l'ammissibilità. Una segnalazione non sarà ammissibile (analogamente a quanto previsto da ANAC) per:
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nel DLgs 24/23;
 - l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione;
 - manifesta incompetenza dell'Ente sulle questioni segnalate;
 - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
 - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
 - mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal DLgs 24/23;
 - sussistenza di violazioni di lieve entità.

³ Mentre l'ultima fase rientra nei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza, se l'azienda vuole assegnare a membri dell'OdV anche la responsabilità di gestione delle altre fasi, ai fini della normativa in materia di privacy, dovrà effettuare una specifica nomina aggiuntiva per il "il nuovo e diverso ruolo che potrebbe acquisire in relazione alle segnalazioni effettuate nell'ambito della normativa di whistleblowing" (si veda il "Parere sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza" espresso dal Garante della protezione dei dati personali nel maggio 2020).

⁴ Coloro che dovranno trattare la segnalazione, scelti fra persone che hanno la competenza, l'integrità, il livello adeguato di autorità e siano liberi da conflitti di interessi effettivi o potenziali, devono essere autorizzati dall'Impresa (Titolare del trattamento), formati, dotati di risorse adeguate necessarie per assicurare l'imparzialità, l'integrità e la trasparenza del sistema di gestione per il whistleblowing e dei suoi processi ed hanno accesso diretto, senza restrizioni e riservato, all'alta direzione e all'organo di governo.

Per le segnalazioni ammissibili potrà interloquire con il segnalante anche al fine di valutarne la fondatezza e, quindi, procederà alla catalogazione ed alla chiusura.

Il gestore:

- nel caso particolare in cui oggetto della segnalazione sia una problematica attinente fenomeni di corruzione, inclusa quella fra privati, e la società si sia dotata di un sistema gestionale anticorruzione ISO 37001:2016, dovrà informare la funzione di conformità per la prevenzione della corruzione;
- quando non coincida con l'OdV, dovrà informare l'OdV se l'oggetto della segnalazione sia una ipotesi di reato presupposto del DLgs 231/2001 ovvero una violazione del Codice Etico, del Codice dei Comportamenti o del MOG aziendale;
- a conclusione dei propri approfondimenti, nel caso gli stessi diano esito negativo, segnalerà all'organo dirigente il nominativo di chi abbia effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni manifestamente infondate, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare della Società.

8.9 Per ogni segnalazione che ha oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del DLgs 231/01 l'OdV, una volta informato, dovrà valutare se il MOG prevede protocolli di prevenzione adeguati a rilevare una violazione. In caso negativo, a prescindere dall'analisi dell'effettività della segnalazione, dovrà valutare l'opportunità di proporre l'adeguamento del MOG per permettere un controllo sulle condotte oggetto della segnalazione. Qualora il MOG già preveda punti di controllo adeguati alla rilevazione delle condotte illecite segnalate, l'OdV dovrà verificare l'idoneità delle attività di controllo di secondo livello messe in atto dall'Ente o svolte direttamente (modalità di campionamento, accuratezza dei controlli, ecc.).

9. Sistema disciplinare.

9.1. Il Codice disciplinare dell'Impresa, adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge e della contrattazione nazionale e territoriale di settore, è integrato sulla base della previsione esposta nel seguito.

Costituisce illecito disciplinare del dipendente o del dirigente dell'Impresa:

...

- f. la commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione [della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica] - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante [o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica] e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
- g. la non istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure di whistleblowing conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- h. la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;

- i. aver effettuato una segnalazione per la quale sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

10. Organismo di vigilanza

10.17. L'Ente, nell'ambito delle misure tecniche e organizzative da porre in essere in linea con il principio di accountability (art. 24 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), designerà i singoli membri dell'OdV quali soggetti autorizzati (artt. 4, n. 10, 29, 32 par. 4 RGPD) e questi dovranno attenersi alle istruzioni impartite affinché il trattamento dei dati personali avvenga in conformità ai principi stabiliti dall'art 5 del RGPD.

B.2.4 MODIFICHE AL CODICE ETICO

È necessario aggiungere precise indicazioni sulla gestione delle segnalazioni all'interno del Codice Etico (vedi pag. 173 del Codice di Comportamento ANCE, rev. 2022).

Essendo il Codice Etico parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo l'eventuale violazione di queste disposizioni sarà sanzionata in base a quanto già previsto dal Sistema disciplinare.

2.12 Gestione delle segnalazioni

La Società richiede a tutte le persone che operano per o con essa di riferire tempestivamente ai superiori, ai referenti aziendali o all'Organismo di Vigilanza eventuali informazioni su possibili violazioni o richieste di violazione che siano state percepite nell'ambito del contesto lavorativo.

Qualora chi desidera trasmettere queste informazioni voglia avvalersi delle protezioni legali fornite dal DLgs 24/23, dovrà trasmetterle utilizzando i canali interni appositamente istituiti per le segnalazioni.

La Società, infatti, incoraggia a segnalare tutti coloro che, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, vengano a conoscenza di condotte illecite rilevanti ai sensi del DLgs 231/01 o di violazioni del MOG aziendale o⁵ di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda (d'ora in poi "violazioni") ed ha, per questo, attivato appositi canali interni per le segnalazioni ed ha descritto nel sito aziendale le modalità di utilizzo e la Procedura per la gestione delle segnalazioni.

Le segnalazioni possono essere basate su informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella Società nonché su elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

⁵ Solo per aziende con più di 50 dipendenti.

Chiunque, per qualunque motivo, venisse a conoscenza dell'identità di colui che è tutelato ai sensi del DLgs 24/23 per aver effettuato una segnalazione non dovrà rivelarla a nessuno e non dovrà adottare nessun comportamento che possa essere considerato ritorsivo nei confronti del segnalante.

Nella gestione delle segnalazioni deve essere garantita la riservatezza, oltre che dell'identità della persona segnalante, anche della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Chiunque riceva informazioni tramite altri canali, ha, comunque, l'obbligo di proteggere la riservatezza della persona che ha fornito le informazioni, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata, nonché del contenuto delle informazioni e della relativa documentazione e di gestire correttamente i dati personali di tutti gli individui coinvolti.

Qualora il segnalante indichi espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing (ad es. inserendo nella documentazione la dicitura "riservata al gestore della segnalazione"), il ricevente dovrà invitarlo ad utilizzare gli appositi canali o trasmetterle, entro sette giorni dal suo ricevimento, attraverso i canali messi a disposizione dall'Ente, dando contestualmente notizia di trasmissione alla persona segnalante. Successivamente nessun documento relativo dovrà essere conservato.

B.2.5 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

Nella Parte Speciale del MOG è opportuno aggiungere il seguente protocollo.

Cod: 01.16.A [P] – Canali interni per le segnalazioni [ANCE23]

CRITICO

Prevenzione reato/i

Tutti

L'Organo dirigente deve assicurare che siano istituiti canali di segnalazione e siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni conformi a quanto previsto nel DLgs 24/23, che venga svolta l'attività di verifica e analisi delle eventuali segnalazioni ricevute e che il Sistema Disciplinare sanzioni chiunque tenti di commettere ritorsioni nei confronti di un segnalante, tenti di ostacolare una segnalazione, violare l'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante senza il preventivo consenso e di coloro che hanno effettuato una segnalazione per la quale sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

B.3 Legge 14 luglio 2023, n. 93 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

B.3.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

La Legge 93/2023 non apporta modifiche dirette al DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Le modifiche al DLgs 231/2001 sono di natura indiretta, attraverso l'estensione della responsabilità da reato delle persone giuridiche ad ulteriori ipotesi rispetto a quelle previste dall'art.171-ter L. 633/1941 (richiamato dall'art. 25-novies DLgs. 231/2001).

B.3.2 LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO

L'art. 3 della Legge 93/2023, intervenendo sull'art. 171-ter, comma 1, della Legge 633/1941, prevede un'ulteriore ipotesi delittuosa estendendo la responsabilità da reato delle persone giuridiche anche alle ipotesi di chi "abusivamente esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita".

Le modifiche all'art. 171-ter, comma 1, sono riportate nella tabella seguente

Legge 633/1941 Art. 171-ter, comma 1 Testo superato	Legge 633/1941 Art. 171-ter comma 1 Testo vigente
<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o</p>	<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o</p>

<p align="center">Legge 633/1941 Art. 171-ter, comma 1 Testo superato</p>	<p align="center">Legge 633/1941 Art. 171-ter comma 1 Testo vigente</p>
<p>audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p>	<p>audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p><i>h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.</i></p>

B.3.3 ANALISI DEI RISCHI

Il nuovo delitto presupposto riguarda una fattispecie molto specifica – si tratta in sostanza di una un'ipotesi speciale del delitto di truffa in materia di diffusione e/o fruizione di opere dell'ingegno altrui – che rappresenta un rischio non applicabile alle imprese di costruzioni standard.

B.3.4 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

Nessun protocollo di prevenzione specifico appare necessario.

B.4 Legge 9 ottobre 2023, n. 137 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione

B.4.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

La Legge 137/2023 ha inserito nel catalogo dei reati presupposto tre nuove fattispecie:

- la turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p., introdotto nell'**art. 24** DLgs 231/2001;
- la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ex art. 353-bis c.p., introdotto nell'**art. 24** DLgs 231/2001;
- il trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis c.p., introdotto nell'**art. 25-octies.1** DLgs 231/2001.

Di seguito si riporta il testo dell'art. 6-ter della legge 137/2023 nella parte che modifica gli artt. 24 e 25-octies.1 del DLgs 231/2001:

Art. 6-ter (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231):

2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 316-bis, 316-ter," sono inserite le seguenti: "353, 353-bis,";

b) all'articolo 25-octies.1:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote";

2) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis";

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e trasferimento fraudolento di valori".

B.4.2 I NUOVI REATI PRESUPPOSTO

CODICE PENALE LIBRO SECONDO - TITOLO II - DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 353 – Turbata libertà degli incanti

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Art. 353-bis – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
 Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

CODICE PENALE LIBRO SECONDO - TITOLO VIII - DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Art. 512-bis – Trasferimento fraudolento di valori
 Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648⁶ 648-bis⁷ e 648-ter⁸ è punito con la reclusione da due a sei anni.

B.4.3 LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO

La Legge 137/2023 intervenendo sul Codice Penale, ha anche apportato una serie di modifiche alle sanzioni previste per alcuni reati presupposto preesistenti richiamati dall'art. 25-undecies DLgs 231/2001, Reati ambientali.

In particolare, l'art. 6-ter, comma 3, lettera b) e c) della Legge citata, ha introdotto un aumento della pena da un terzo alla metà rispetto a quelle previste dagli articoli 452-bis e quater DLgs 152/2006, rispettivamente per inquinamento e disastri prodotti in aree naturali protette o sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico artistico, architettonico o archeologico, ovvero per danni a specie animali o vegetali protette.

Le modifiche agli artt. 452-bis e 452-quater DLgs 152/2006 sono riportate nella tabella seguente.

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	<p>Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat</p>

⁶ Art. 648 c.p. - Ricettazione

⁷ Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

⁸ Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

	all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.
<p>Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale</p> <p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	<p>Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale</p> <p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p>

B.4.4 ANALISI DEI RISCHI

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

Le due nuove fattispecie inserite nell'elenco dei reati presupposto sono poste a tutela della regolarità delle gare della Pubblica Amministrazione, anche nella fase antecedente al bando di gara.

Le fattispecie puniscono l'impedimento o il turbamento di una gara o l'allontanamento dalla stessa di concorrenti ovvero il turbamento del procedimento di definizione del contenuto del bando di gara "o di altro atto equipollente" per il condizionamento della scelta del (futuro) contraente se realizzati attraverso l'uso di mezzi intimidatori o fraudolenti (doni, promesse, collusioni e mezzi fraudolenti in genere).

Identico, quindi, è il bene giuridico tutelato per entrambe le fattispecie mentre è differente il momento di operatività della tutela apprestata dalle due disposizioni, che, nell'ipotesi prevista dall'art. 353, richiede l'esistenza di una gara, comunque denominata, laddove, nell'ipotesi prevista dall'art. 353-bis, esso viene anticipato nel tempo – quando un bando (o altro atto equivalente) non sia stato ancora adottato, anche ove la relativa procedura sia stata avviata senza essere però approdata al suo esito finale – nella consapevolezza che gli interessi meritevoli di tutela (come sopra specificati) possono essere lesi non solo da condotte successive ad un bando il cui contenuto sia stato determinato nel pieno rispetto della legalità, ma anche da comportamenti precedenti, in grado di avere influenza sulla formazione di detto contenuto.

Si tratta, per le entrambe fattispecie, di reati di pericolo.

Per la fattispecie di turbativa della libertà degli incanti non occorre che l'azione tipica determini un danno effettivo alla regolarità della gara, ma è sufficiente anche solo che essa produca un "danno mediato e potenziale"; per la fattispecie di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente non è necessario che il contenuto del bando venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente, né, a maggior ragione, che la scelta del contraente venga effettivamente condizionata. È

sufficiente, invece, che si verifichi un turbamento del processo amministrativo, ossia che la correttezza della procedura di predisposizione del bando sia messa concretamente in pericolo.

Si precisa, infine, che i reati di cui agli artt. 353 e 353-bis non sono configurabili quando manchi una qualsiasi forma di libera contesa tra concorrenti e, pertanto, ad esempio, quando vi sia una trattativa privata che sia svincolata da ogni schema concorsuale; quando, sia prevista solo una comparazione di offerte che la P.A. è libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione; o quando, nonostante la pluralità di soggetti interpellati, ciascuno presenti indipendentemente la propria offerta e l'amministrazione conservi piena libertà di scegliere secondo criteri di convenienza e di opportunità propri della contrattazione tra privati.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

Il nuovo delitto si aggiunge, nell'art 25-octies.1, all'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), alla detenzione e diffusione di dispositivi diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) e alla frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dal trasferimento di denaro.

Gli illeciti di cui all'art. 25-octies.1 non sono "tipici" del settore delle costruzioni ma il delitto di "trasferimento fraudolento di valori", che si inserisce all'interno di un vasto elenco di strumenti per il contrasto patrimoniale nell'ambito della criminalità organizzata prima e, della criminalità economica poi, appare, come in tutti i settori produttivi, teoricamente possibile.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Le modifiche apportate dalla Legge 137/2023 ai reati di cui agli artt. 452-bis c.p. e 452-quater c.p. introducono solamente aumenti delle pene previste dal DLgs 152/2006 e, di conseguenza, non impattano sulla valutazione dei rischi contenuta nel Codice di Comportamento ANCE 2022.

B.4.5 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

Anche in relazione ai nuovi reati introdotti si ritiene opportuno l'inserimento di un protocollo generale relativo alla gestione dei possibili conflitti di interesse.

Protocollo 01.04/A Conflitto di interesse

CRITICO

Prevenzione reato/i

Tutti

L'organo dirigente, e/o la funzione preposta, deve:

- Evitare di assumere o instaurare rapporti di collaborazione con persone che si trovano in situazioni di potenziali conflitti di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la società ha un interesse concreto.
- Definire una procedura interna per la segnalazione e la gestione di situazioni di conflitto di interesse/relazioni subentrate nel corso del rapporto di lavoro/collaborazione (per quest'ultimo punto si potrebbe creare anche un protocollo ad hoc)

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (art. 353-bis c.p.), accumulabili nella dizione "turbativa d'asta".

Con riferimento ai nuovi reati presupposto ex artt. 353 c.p, e 353-bis c.p., per una impresa di costruzioni standard, sono da ritenere sostanzialmente adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento 2022 per i reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture **ex art. 24** e di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio **ex art. 25**.

Per le imprese di costruzione che svolgono parte rilevante della propria attività con la Pubblica Amministrazione, per le quali appare conseguentemente maggiore il rischio correlabile ai reati di turbativa d'asta, appare opportuno rafforzare il quadro dei protocolli di prevenzione mediante la modifica del preesistente protocollo di correttezza nell'attività commerciale, secondo lo schema seguente:

Protocollo 03.15 Correttezza nell'attività commerciale

CRITICO

Prevenzione reato/i

Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita

Art. 25 ter – Corruzione tra privati

Art. 25 bis 1 – Turbata libertà del commercio

Il Responsabile Commerciale deve garantire attività di controllo gerarchico sull'attività commerciale affidata ai collaboratori, con particolare riferimento alle imprese che hanno una presenza distribuita sul territorio. *[Ndr: protocollo preesistente]*

Il Responsabile Commerciale e i soggetti specificamente delegati ad intrattenere rapporti con la P.A. si impegnano a non stringere intese con qualsiasi concorrente al fine di:

- fissare o controllare i prezzi, sia tramite accordi diretti con un concorrente sia con altre modalità, anche tramite ricorso a terzi;
- strutturare od organizzare offerte tese ad indirizzare una commessa verso un determinato concorrente, come ad esempio astenendosi dal concorrere alle aste o presentando offerte non concorrenziali o c.d. "di cortesia";
- boicottare fornitori o clienti;

- suddividere o ripartire mercati o clienti.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

A fronte del nuovo reato presupposto ex art. 512-bis c.p., per una impresa di costruzioni standard, sono da ritenere adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento 2022 per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ex art. 25 octies.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

A fronte delle modifiche apportate dalla Legge 137/2023 ai reati di cui agli artt. 452-bis c.p. e 452-quater c.p., per una impresa di costruzioni standard, sono da ritenere adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento 2022 per i reati ambientali ex art. 25 undecies.

B.5 Legge n. 206/2023 - Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy

B.5.1 *LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001*

La Legge 26/2023 non apporta modifiche dirette al DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Le modifiche al DLgs 231/2001 sono di natura indiretta, attraverso una nuova formulazione del reato di cui all'art. 517 c.p. (reato presupposto ex art. 25-bis.1 DLgs 231/2001, Delitti contro l'industria e il commercio).

B.5.2 *LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO*

L'art. 52 della Legge 206/2023 ha ampliato l'ambito di applicazione del reato di cui all'art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

In particolare, la Vendita di prodotti industriali con segni mendaci punisce adesso anche "chiunque detiene per la vendita" e non più solo chi commercializza il bene contraffatto.

Le modifiche all'art. 517c.p. sono riportate nella tabella seguente.

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.</p>	<p>Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</p> <p>Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.</p>

B.5.3 *ANALISI DEI RISCHI*

I delitti relativi a frodi e contraffazioni non appaiono, per loro natura, ipotizzabili per una impresa di costruzione standard.

Ne segue che anche modifiche apportate al reato di cui all'art. 517 c.p. non risultano rilevanti per una impresa di costruzioni standard.

B.5.4 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

Nessun protocollo di prevenzione specifico appare necessario.

B.6 Legge n. 6/2024 - Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale

B.6.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

La Legge 6/2024 non apporta modifiche dirette al DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Le modifiche al DLgs 231/2001 sono di natura indiretta, attraverso una nuova formulazione del reato di cui all'art. 518-duodecies c.p. (reato presupposto ex art. 25-septiesdecies DLgs 231/2001, Delitti contro il patrimonio culturale).

B.6.2 LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO

L'art. 2 della Legge 6/2024, introducendo al primo comma dell'art. 518-duodecies c.p. "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" l'inciso "ove previsto", ha limitato la responsabilità penale di colui che rende i beni in questione in tutto o in parte non fruibili ai casi in cui tale fruibilità sia normativamente prestabilita.

Le modifiche all'art. 518-duodecies c.p. sono riportate nella tabella seguente.

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Art. 518-duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</p> <p>Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.</p> <p>Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.</p> <p>La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>	<p>Art. 518-duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</p> <p>Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.</p> <p>Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.</p> <p>La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>

B.6.3 ANALISI DEI RISCHI

Il reato di cui all'art. 518-duodecies appare applicabile alle imprese di costruzioni standard nel caso in cui nell'area di cantiere vengano rinvenuti e non gestiti correttamente reperti di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

La modifica intervenuta con la legge 6/2024, pur limitando la responsabilità penale dell'autore del reato ai soli casi in cui la fruibilità del bene sia prevista da una disposizione normativa, non modifica nella sostanza le precauzioni che l'impresa deve adottare qualora, nell'area di cantiere, vengano rinvenuti reperti di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

B.6.4 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI

A fronte della modifica intervenuta all'art. 518-duodecies c.p., per una impresa di costruzioni standard, sono da ritenere adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento 2022 per i delitti contro il patrimonio culturale ex art. 25 septiesdecies.

B.7 Decreto Legge 19/2024 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

B.7.1 *LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001*

Il Decreto Legge 19/2024 non apporta modifiche dirette al DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Le modifiche al DLgs 231/2001 sono di natura indiretta, attraverso una nuova formulazione del reato di cui all'art. 512-bis c.p. (reato presupposto ex art. 25-octies.1, Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori).

B.7.2 *LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO*

L'art. 3 del Decreto Legge 19/2024 estende l'ambito di applicazione della fattispecie prevista dall'art. 512-bis c.p. decretando la punibilità della condotta di fittizia attribuzione di cariche, azioni o quote societarie se finalizzata ad aggirare le norme in tema di documentazione antimafia.

Le modifiche all'art. 512-bis c.p. sono riportate nella tabella seguente.

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	<p>Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.</p>

B.7.3 *ANALISI DEI RISCHI*

Il Decreto Legge 19/2024 ha aggiunto un secondo comma all'art 512-bis c.p. il quale prevede che la stessa pena prevista al primo comma si applichi anche a colui che, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

La modifica apportata all'art. 512-bis c.p., non modifica la valutazione del rischio già effettuata in sede di inserimento del reato in oggetto nell'elenco dei reati presupposto (vedi infra § B.4.3).

Gli illeciti di cui all'art. 25-octies.1, tra cui anche il delitto di cui all'art 512.bis c.p., non sono "tipici" del settore delle costruzioni ma il delitto di "trasferimento fraudolento di valori" appare, come in tutti i settori produttivi, teoricamente possibile.

B.7.4 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

A fronte dell'inserimento di un secondo comma all'art 512-bis c.p., reato presupposto ex art. 512-bis c.p., per una impresa di costruzioni standard, sono da ritenere adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento 2022 per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ex art. 25 octies.

B.8 DLgs 19 marzo 2024, n. 31 - Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

B.8.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

Il DLgs 31/2024 non apporta modifiche dirette al DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Tale provvedimento interviene direttamente sul testo del Dlgs 231/2001, apportando modifiche di carattere processuale. Nel testo dell'art. 59, che disciplina la contestazione dell'illecito all'ente, il riferimento all'art. 405 c.p.p. è sostituito dal novellato art. 407-bis c.p.p., che così prevede al primo comma: "Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V-bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio".

In base alla modifica all'art. 61, inoltre, le società vengono equiparate alle persone fisiche con riferimento al nuovo e più garantista criterio di giudizio dell'udienza preliminare, che impone al Giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere qualora gli elementi acquisiti "non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente".

Le modifiche agli artt. 59 e 61 del DLgs 231/2001 sono riportate nella tabella seguente.

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Art. 59 Dlgs 231/2001 – Contestazione dell'illecito amministrativo</p> <p>Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.</p> <p>La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.</p>	<p>Art. 59 Dlgs 231/2001 – Contestazione dell'illecito amministrativo</p> <p>Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale.</p> <p>La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.</p>
Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Art. 61 Dlgs 231/2001 – Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare</p> <p>Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.</p> <p>Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente contiene, a</p>	<p>Art. 61 Dlgs 231/2001 – Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare</p> <p>Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.</p> <p>Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente contiene, a</p>

Vecchio testo	Nuovo testo
pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.	pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

B.8.2 ANALISI DEI RISCHI

Le modifiche apportate dal Dlgs 31/2024 alla disciplina della responsabilità amministrativa riguardano aspetti processuali regolamentati al Capo III - Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative del DLgs 231/2001.

Tali modifiche non impattano sulla valutazione dei rischi contenuta nel Codice di Comportamento ANCE 2022.

B.8.3 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI

Nessun protocollo di prevenzione specifico appare necessario.

C. PROGETTO SQUADRA 231: AGGIORNAMENTI

C.1 SQuadra 231

In concomitanza con la pubblicazione della revisione 2013 del Codice di Comportamento è stata messa a disposizione delle imprese associate all'ANCE la versione del software SQuadra231 pienamente congruente con la stessa.

Il software viene costantemente aggiornato nelle sue caratteristiche tecniche e nel 2022 è stata rilasciata una versione totalmente compatibile con la revisione 2022 del Codice di Comportamento.

L'attuale versione di SQuadra231 consente all'azienda di fornire all'azienda, in base alla compilazione di un questionario, una prima bozza del Modello di Organizzazione e Gestione già personalizzato e composto da:

- Codice Etico.
- Parte Generale del Modello contenente, fra l'altro:
 - Disposizioni generali
 - Sistema disciplinare
 - Disposizioni per la costituzione dell'Organismo di Vigilanza
 - Modalità di gestione del whistleblowing
 - Descrizione dei Processi
- Parte Speciale del Modello nella quale, per ogni Punto di Controllo previsto dal Codice di Comportamento ANCE, vengono riportate le procedure correlate.

SQuadra231 consente quindi la identificazione le persone che nell'azienda svolgono le diverse funzioni oggetto di procedura e, in una fase successiva, la modifica delle procedure proposte per meglio personalizzarle alla realtà aziendale.

Effetti del presente aggiornamento per i nuovi utenti di SQuadra231

I nuovi utenti di SQuadra231 potranno utilizzare il programma già aggiornato, sia nella Parte Generale e del Codice Etico sia nei Punti di Controllo proposti per la Parte Speciale.

Effetti del presente aggiornamento per gli utenti di SQuadra231 che hanno già emesso il loro Modello.

Per gli utenti che hanno già emesso il Modello, SQuadra231 fornisce un testo (in formato word) con le principali modifiche da apportare alla Parte Generale del MOG.

C.2 SQuadra 231 e l'OdV

L'Organismo di Vigilanza (OdV) costituisce, insieme al modello di organizzazione e gestione, il pilastro fondamentale di un sistema di organizzazione societaria che abbia come obiettivo la prevenzione dei reati e il conseguente esonero dalla responsabilità amministrativa da reato ex DLgs 8 giugno 2001, n. 231.

L'OdV, come espressamente riconosciuto all'art. 6, c. 1, lett. b) del DLgs n. 231/2001, si presenta quale "*organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*", al quale è stato affidato il compito di "*vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento*".

In ragione della tipologia dei compiti che è chiamato ad adempiere, l'OdV deve necessariamente presentare talune caratteristiche e soddisfare alcuni requisiti.

In primo luogo, l'Organismo deve operare come soggetto dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni. A tal fine deve essergli garantita un'iniziativa di controllo libera da interferenze e condizionamenti, che si accompagni ad una piena libertà di giudizio rispetto ai soggetti controllati.

La funzione di OdV, inoltre, può essere svolta soltanto da figure dotate di adeguata preparazione e professionalità, che siano in grado di svolgere tanto una efficace valutazione *ex ante* del modello di organizzazione e gestione alla luce delle disposizioni legislative, quanto un puntuale scrutinio delle prassi societarie.

A questi requisiti si aggiunge quello della continuità di azione, in base al quale l'Organismo deve efficacemente svolgere la sua attività di controllo fin dalle fasi iniziali di verifica dell'adeguatezza del modello, per poi proseguire nelle attività periodiche, predisponendo un'adeguata struttura organizzativa e curando la documentazione prodotta nel corso delle attività menzionate.

Per offrire una risposta alle difficoltà che le imprese hanno evidenziato in questi anni per dotarsi di un OdV che risponda a tutti questi requisiti, il gruppo di professionisti che hanno partecipato alla predisposizione del Codice di Comportamento Ance⁹, mette a disposizione delle imprese, utilizzando funzionalità specifiche di SQuadra231, un servizio in grado di ottimizzare modalità, tempi e costi garantendo l'efficienza della funzione di OdV favorendo, in particolare, il corretto svolgersi del flusso informativo verso l'OdV e dall'OdV verso la Direzione aziendale.

Il servizio propone un sistema articolato in una struttura di supporto centrale, costituita da un *team* di professionisti specializzati, che può efficacemente seguire gli aggiornamenti normativi in materia di responsabilità ex DLgs 231/2001, svolgere attività di elaborazione e interpretazione dei casi problematici e fornire una qualificata consulenza legale e sui sistemi di gestione aziendali. La struttura centrale, inoltre, individua e indica il profilo più idoneo a ricoprire il ruolo di OdV per la singola impresa, assistendo poi il professionista nello svolgimento dei suoi compiti di controllo e vigilanza.

Il sistema integrato costituito dalla struttura di supporto centrale e dal software operativo permette infatti di implementare diversi rilevanti profili dell'attività dell'OdV:

- *controllo e adeguamento del modello di organizzazione e gestione*: la digitalizzazione del modello organizzativo consente all'OdV di operare una verifica immediata dello stesso in caso di novità legislative ovvero in occasione di cambiamenti dell'organizzazione della società, proponendo le opportune

⁹ Attraverso la società Il Tiglio srl, sviluppatrice del software SQuadra231, collaborano al servizio l'ing. Dino Bogazzi, l'ing. Giuliano Marullo, il dott. Alberto Rivieri e l'avv. prof. Massimo Ceresa Gastaldo con il suo studio

modifiche; la presenza di una struttura di supporto centrale offre altresì una costante collaborazione rispetto alla verifica degli aggiornamenti normativi; in caso di necessità, e in particolare in presenza di casi problematici, la struttura centrale offre altresì una attività di consulenza altamente professionalizzata che permette all'OdV di qualificare ulteriormente il suo operato;

- *efficienza della comunicazione*: l'OdV ha a disposizione un canale diretto attraverso il quale ricevere in visione i documenti societari che ritenga utili per le sue attività di controllo, vedendo evidentemente facilitati i suoi compiti ispettivi; ugualmente, per i flussi informativi "in uscita" l'organo dirigente ha la possibilità di accedere immediatamente alla verbalizzazione delle attività svolte dall'Organismo, e di apprendere in tempo reale le criticità eventualmente segnalate;
- *continuità dell'azione*: la possibilità di condividere e visionare su un'unica piattaforma digitale l'intera documentazione di interesse per l'attività di vigilanza e controllo consente all'Organismo un *open access* continuativo, che rafforza la conformità al già richiamato requisito della "continuità di azione";
- *economicità e ottimizzazione delle risorse*: la possibilità per l'Organismo di svolgere un importante numero di attività "in remoto", accedendo alla piattaforma del software SQuadra231 esteso (comprese le modalità di monitoraggio illustrate nel capitolo precedente), permette di svolgere un controllo ugualmente effettivo (anzi, maggiormente efficiente rispetto ai sistemi "tradizionali") e tuttavia meno dispendioso in termini di risorse e di tempo; in questo senso effetti positivi si avranno anche sull'onere economico per la società, potendo l'OdV offrire un servizio migliore ad un costo più competitivo.

Una specifica convenzione permette agli associati all'ANCE di accedere al servizio di OdV a condizioni particolarmente vantaggiose, ma possono avere accesso al servizio anche imprese di costruzioni non associate Ance che abbiano adottato come riferimento il Codice di Comportamento ANCE.

C.3 SQuadra - Segnalazioni

Il D.Lgs. 24/2023 prevede che la gestione del canale di segnalazione possa essere affidata a un soggetto esterno, autonomo e con personale specificamente formato.

IL TIGLIO SRL, in base ad un accordo con ANCE, può svolgere il ruolo di Gestore esterno dei Canali per le imprese associate e mette a disposizione, oltre all'utilizzo dell'applicativo SQuadra-Segnalazioni anche:

- una casella postale per le comunicazioni scritte con modalità non informatiche;
- un numero nazionale gratuito per il segnalante (come richiesto dalle Linee Guida ANAC) per raccogliere le segnalazioni orali.

Anche per questi ulteriori canali sono previsti, come richiesto dalle Linee Guida ANAC, strumenti per garantire la riservatezza del segnalante.

IL TIGLIO SRL, che sarà nominato responsabile del trattamento dei dati dal Titolare dell'azienda, garantirà l'avviso di ricezione delle segnalazioni nei tempi previsti dal D.Lgs. 24/2023 e la gestione delle interlocuzioni con il segnalante con la trasmissione, agli incaricati dall'azienda del trattamento delle segnalazioni, delle sole informazioni "minimizzate" (prive dei riferimenti al segnalante e dei dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della segnalazione).

Anche il Gestore non verrà a conoscenza dell'identità del segnalante che utilizza correttamente i canali a meno che questa non sia necessaria (ad esempio su richiesta

dall'Autorità Giudiziaria) mantenendo traccia di questi accessi e comunicandoli automaticamente anche al segnalante.

In ogni caso, anche qualora IL TIGLIO SRL venisse a conoscenza dell'identità del segnalante (per utilizzo scorretto dei canali o per informazioni erroneamente presenti nella documentazione di corredo alla segnalazione) questa non verrà comunicata all'Ente.

In questo modo l'azienda potrà dimostrare di non essere a conoscenza dell'identità del segnalante e quindi che eventuali atti ritenuti ritorsivi sono certamente motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia.

Le Linee Guida ANAC precisano che: "Laddove il gestore versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto, ad esempio, soggetto segnalato o segnalante), si ritiene che ricorra una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna ad ANAC, non potendo essere assicurato che alla segnalazione sia dato efficace seguito".

IL TIGLIO SRL, in quanto esterno all'azienda, non potrà mai trovarsi in conflitto di interessi evitando così un possibile ricorso al canale presso ANAC.

IL TIGLIO SRL fornirà tutti i documenti necessari per informare sul canale e sui presupposti per effettuare le segnalazioni e tutti i documenti necessari per la conformità della gestione dei dati personali.

IL TIGLIO SRL svolgerà periodici corsi via WEB per la formazione del personale autorizzato dal Titolare al trattamento delle segnalazioni (Art. 4 del D.Lgs. 24/24).

ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI